

ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE AD ATTI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI A PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA - SUSSISTE IL DIRITTO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE AD ESERCITARE L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. PER LA COGNIZIONE DI DOCUMENTI CHE POSSANO COINVOLGERE SIA LE PREROGATIVE DEL SINDACATO QUALE ISTITUZIONE ESPONENZIALE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI, SIA LE POSIZIONI DI LAVORO DI SINGOLI ISCRITTI NEL CUI INTERESSE E RAPPRESENTANZA OPERA L'ASSOCIAZIONE

Ricorrente: Federazione Gilda degli Insegnanti -

contro

Amministrazione resistente: Istituto Omnicomprensivo "....." di e (.....)

FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI –, in persona del Coordinatore per la Provincia di Prof., il 18/10/2017 chiedeva alla resistente di accedere agli atti in possesso dell'Amministrazione e relativi alla procedura selettiva di cui al bando pubblico prot. n. del 28/01/2017, avente ad oggetto la procedura di valutazione comparativa per titoli per il reclutamento di "un esperto esterno, mediante contratto di prestazione d'opera in forma individuale, cui affidare compito di collaborazione nell'ambito dello specifico progetto da svolgersi presso la stessa resistente e, in particolare, di ricerca di un consulente in comunicazione multimediale, creazione e gestione di

L'istante Federazione, dopo aver premesso di agire "a salvaguardia e tutela della dignità e decoro dell'intera categoria dei lavoratori indistintamente e collettivamente intesa" precisava che era suo interesse accedere ai suddetti atti e comprendere se l'Amministrazione aveva cercato di reperire il profilo professionale richiesto tra il personale docente in servizio, presupposto indispensabile per esternalizzare la competenza ed evitare costi aggiuntivi all'amministrazione scolastica.

Infatti, il presupposto era la mancata reperibilità di personale docente e/o amministrativo interno disponibile e provvisto delle specifiche competenze.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che faceva presente che i documenti sono accessibili sul sito web della scuola.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad

esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 infatti, sussiste l'interesse ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare l'insussistenza di personale docente e/o amministrativo disponibile e provvisto delle specifiche competenze, con conseguente reclutamento di esperto esterno e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

D'altronde l'Amministrazione non ha precisato quale sia la documentazione accessibile tramite web, avendo il sindacato richiesto di accedere a tutti gli atti per verificare se l'Amministrazione avesse cercato di reperire il profilo professionale richiesto tra il personale docente in servizio.

Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)